



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00168 del 16/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00181

OGGETTO: [ID VIP 9611] - Parco fotovoltaico, della potenza di 19,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Galatina (LE), in località "San Vito".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GALATINA 2 S.R.L.

U

REGIONE PUGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0187954/2024 del 17/04/2024
AOO_RP - Classe: 14.20
Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola



Il giorno 16/04/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 79085 del 16.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. 7929 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 9648 del 21.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla



realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 11321 del 26.07.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 13697 del 30.08.2023, con la quale L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9611, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco fotovoltaico della potenza di 19,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Galatina (LE), in località "San Vito", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GALATINA 2" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9611

Tipologia di progetto: Fotovoltaico
Potenza: 19,65 MW
Ubicazione: Galatina (Le).
Proponente: Galatina 2 S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

L'impianto fotovoltaico (**non agrivoltaico**) si articola in **8 campi e 17 sottocampi**, ubicati a est dell'abitato di Galatina e sarà connesso alla RTN mediante una cabina di raccolta ed una sottostazione di trasformazione fino ad una futura stazione Terna ubicata più a nord nello stesso Comune. È previsto un cavidotto MT interno per collegare tra loro i vari campi ed un cavidotto esterno per collegarsi alla sottostazione di trasformazione. Nella relazione di calcolo e dimensionamento MT (tabella 1 pagina 9) viene indicato uno sviluppo complessivo dei cavidotti di circa 9,3 km sempre nel territorio di Galatina. Di seguito si riepilogano le particelle catastali interessate dall'impianto così come riportate nella Relazione Generale al progetto:

Comune di Galatina, Foglio 66 p. 92-271-283; Foglio 67 p. 30,49,63,54,141,229,232,236; Foglio 78 p. 28,29,165,167.

Si rileva una **incongruenza** per quanto riguarda la particella 232 del foglio 67, che non risulta censita in catasto (vedi fig. 1).

Ufficio provinciale di: LECCE Territorio

Situazione aggiornata al : 10/04/2024

Dati della ricerca

Catasto: **Terreni**

Comune di: **GALATINA** Codice: **D862** Sezione: **A**
Foglio: **67** Particella: **232**

Elenco Immobili

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

[Indietro](#)

Fig. 1 - Incongruenza rilevata su di una particella dichiarata.



IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Come visibile in figura 1, una **minima parte** dell'area d'impianto rientra nella casistica di cui all'art. 20, co.8 lett. c ter 2, D.Lgs..199/2021, in quanto racchiusa entro 500 metri da impianti o stabilimenti, precisamente l'impianto fotovoltaico denominato con codice regionale F/CS/D862/10.




Fig. 2 - Impianti esistenti in prossimità del progetto.

L'impianto **rientra** nella casistica di cui alla lett. c quater, poiché

- non ricade perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto. Si precisa che per quanto riguarda gli usi civici è stata consultata la cartografia di ricognizione demaniale pubblicata sul SIT Puglia, dalla quale non risultano usi civici per il Comune di Galatina in quanto il territorio Comunale non è stato ancora analizzato.
- non ricade nella fascia di rispetto (500 m per impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del DL 42/2004. Entro 500 m dall'impianto si rilevano i seguenti beni tutelati dal PPTR:
 1. (Art. 142 g): Boschi e Macchie
 2. doline
 3. Strada a valenza paesaggistica: SP47LE

beni che però non rientrano nelle definizioni della parte seconda o dell'art 13 del DL 42/2004.



Non sono applicabili le ulteriori casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021 in quanto:

- nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- l'impianto **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c), anche se si segnala la presenza di due cave autorizzate ad est dell'impianto, denominate con codice regionale C_LE_00424 e C_LE_00271, distanti più di 700 m
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti; non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).




Fig. 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela nel raggio di 500 m

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'impianto non interessa le aree non idonee ai sensi del RR 24/2010, come risulta dalla figura 4.

Tuttavia, esso ricade interamente sulle seguenti "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità" citati nell'allegato 1 del Regolamento:

- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;

- Terra D'Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Galatina (DOC) DM 21/04/97.

In proposito, il Regolamento, in allegato 1, riporta: *“Aspetti normativi relativi all’installazione: Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di Protezione” e “Fotovoltaico: Complicato ottenere l’autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell’OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo” e, in Allegato 3, pag. 106/35752: “La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree **effettivamente occupate** da tali colture comporterebbe l’espianto delle stesse, pertanto non è compatibile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità”. “Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione **espianto** di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione.”*




Fig. 4 - Ubicazione dell’impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010




Fig. 5 - Progetto su ortofoto Agea 2019




Fig. 6 - Progetto su immagini Google Airbus del 7/5/2023

L'analisi dell'ortofoto Agea del 2019 mostra, nell'area di impianto (fig. 5), la presenza di colture che non sono più presenti in una ripresa di Google Satellite del 2023 (fig. 6), eccetto la minima area evidenziata. Per quanto osservabile dalle immagini delle figure 5 e 6, non dovrebbe trattarsi di colture vitivinicole soggette a DOC e IGT, potrebbe al più trattarsi di olivi soggetti alla DOP "Terra d'Otranto".



Nella documentazione progettuale è presente una dichiarazione asseverata dell'agronomo attestante che *"la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità"*.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

AGRIVOLTAICO

Il progetto non prevede di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, pertanto non sono stati analizzati gli indicatori di cui Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

L'impianto si sviluppa in una vasta area ad Ovest del Comune di Galatina (Le), articolandosi in ben 8 parti collegate tra di loro ed alla rete elettrica mediante elettrodotti interrati. A fronte di una potenza nominale di 19,65 MW sono previste linee elettriche con uno sviluppo complessivo di 9,3 km con conseguente impatto sulle infrastrutture stradali ed a rete del territorio comunale.

La documentazione presentata, benché a tratti alquanto sintetica, consente la valutazione del progetto.

Le varie porzioni di impianto ricadono interamente in area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8 lett. c quater del D.Lgs..199/2021 ed (in aggiunta ed in minima parte) ai sensi della lettera c ter 2 del medesimo articolo.

Il progetto non interessa le aree non idonee ai sensi del RR 24/2010 ed i progettisti asseverano di non espiantare specie oggetto di produzioni agricole di qualità. Non si evidenzia alcuno dei requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al punto 16 del D.M. 10-9-2010.

Si tratta di un impianto fotovoltaico sul terreno per il quale il proponente non reclama il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

Documento firmato digitalmente

Spett.^{le} **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-VInCA
Via Gentile 52
70126 – Bari
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: [ID VIP 9611] – GALATINA 2 S.r.l.

Parco fotovoltaico, della potenza di 19,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Galatina (LE), in località “San Vito” Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.

Valutazione Tecnica Ambientale

Seguito e riferimento alla pratica di cui all’oggetto, considerato che con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 45116 del 22.06.2023, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha chiesto a questa Agenzia di esprimere il proprio parere;

esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MASE al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9685/14232>, si esprime valutazione tecnica per quanto di competenza.

Considerato che:

1. La UE punta con decisione sulla “generazione diffusa”, basata prevalentemente su impianti di media e piccola taglia localizzati presso le utenze, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi riguardanti elementari principi di corretto uso dell’energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo;
2. i grandi e medi impianti fotovoltaici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee a usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate non utilizzabili in agricoltura;
3. nel settore elettrico, le fonti rinnovabili, protagoniste di una marcata crescita negli ultimi 10 anni, rappresentano oggi un’infrastruttura già consolidata, che potrà garantire il completamento della transizione energetica se verrà ulteriormente potenziata nel rispetto dell’economicità, della sostenibilità territoriale e della sicurezza del sistema¹;
4. la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l’obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni di Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione.

¹ Cfr. Strategia Energetica Nazionale del 10.11.2017 pag.61-62

Tutto ciò considerato si significa quanto segue.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

(Cfr. Elaborato: FV_GAL01_C2_PD_0_1b_R00_Relazione Descrittiva, FV_GAL01_C2_PD_SIA03_R00_STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO AMBIENTALE)

L'impianto fotovoltaico di progetto ha una potenza complessiva di picco installata pari a 19,65 MWp potenza in immissione di 17.000,00 kW in AC. Il progetto, della superficie complessiva pannellata di circa 22,46ha, ricade sul territorio comunale di Galatina (LE) in località S.Vito, a nord-ovest del centro urbano, dal quale dista oltre i 1,6 km. L'impianto è suddiviso in otto campi denominati 1-2-3-4-5-6-7-8, delimitati a Sud dalla SP47 e a Nord/Est dalla strada vicinale Due Trappeti (Figura 1).

L'area oggetto dell'intervento ricade in "Zona agricola E". L'area si presenta mediamente pianeggiante, ad una quota variabile tra 77 e 83 m sul livello medio del mare e attualmente incolte.

Dal punto di vista catastale, i pannelli fotovoltaici ricadono sulle seguenti particelle del comune di Galatina: FOGLIO 66 p.lle 92-271-283, FOGLIO 67 p.lle 30-49-53-54-141-229-232-236, FOGLIO 78 p.lle 28-29-165-167.




Figura 1 – Inquadramento territoriale

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(Cfr. Elaborato: FV_GAL01_C2_PD_0_1a_R00_Relazione Tecnica)

L'impianto fotovoltaico prevede i seguenti elementi:

- N. 37436 moduli fotovoltaici da 525 Wp collegati in stringhe installate su strutture di supporto;
- N. 17 inverter di potenza nominale 998kVA;
- N. 17 trasformatori MT/BT di potenza nominale 1000 kVA;
- N. 23 cabine di campo all'interno dell'area d'impianto;
- N. 1 cabina di raccolta interna all'area d'impianto ubicata all'interno del sottocampo 1;
- cavo interrato MT di collegamento interno tra le aree d'impianto e di collegamento con la cabina di raccolta per una lunghezza di circa 3.460 m;

- cavo interrato MT di collegamento esterno tra l'aera d'impianto e la stazione diutenza AT/MT (lunghezza circa 4.930 m);
- N. 1 stazione elettrica di utenza AT/MT

Le ulteriori opere civili saranno:

- Recinzione esterna perimetrale;
- circa 7.400 m di viabilità interna ai campi fotovoltaici;

3. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

(Cfr. Elaborati: FV_GAL01_C2_PD_2_1_R00_Analisivincolistica, FV_GAL01_C2_PD_0_1b_R00_Relazione Descrittiva, FV_GAL01_C2_PD_2_2_R00_Inserimento vincolistico e urbanistico)

L'istruttoria condotta dai funzionari dell'Ufficio Servizi Territoriali di questo DAP ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all'Allegato 1 del R.R. n. 24/2010.

A seguire si riportano i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'idoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili (Tabella 1).

TIPOLOGIA AREA	PRESENZA
Aree naturali protette nazionali	NON PRESENTI
Aree naturali protette regionali	NON PRESENTI
Zone umide Ramsar	NON PRESENTI
Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)	NON PRESENTI
Zona Protezione Speciale (ZPS)	NON PRESENTI
Important Bird Area (IBA)	NON PRESENTI
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione delle Biodiversità)	NON PRESENTI
Siti Unesco	NON PRESENTI
Strade a valenza paesaggistica e/o panoramiche	NON PRESENTI
Beni Culturali + 100m (Parte II D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939)	NON PRESENTI
Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939)	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Laghi e Territori contermini fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Territori costieri fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Boschi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Zone archeologiche + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Tratturi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.	NON PRESENTI
Sorgenti	NON PRESENTI
Aree a pericolosità idraulica	NON PRESENTI

Aree a pericolosità geomorfologica	NON PRESENTI
Segnalazione carta dei beni + buffer di 100m	NON PRESENTI
Coni visuali	NON PRESENTI
P.U.T.T.	NON PRESENTI
Grotte + buffer di 100m	NON PRESENTI
Lame e gravine	NON PRESENTI
Inghiottitoi	NON PRESENTI
Doline	NON PRESENTI
Geositi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Cordoni dunari	NON PRESENTI
Versanti	NON PRESENTI

Tabella 1 – presenza di vincoli

L'impianto fotovoltaico, proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., il quale prevede una limitazione dell'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.²

4. IMPATTI CUMULATIVI

(Cfr. Elaborato: FV_GAL01_C2_PD_SIA03_R00_STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO AMBIENTALE)

Vista la documentazione pubblicata sul sito del MA.SE. circa l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica – ambientale e in base a quanto stabilito dalle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica" redatte da ARPA Puglia, (D.D.G. n. 416 del 28/06/2010 e D.D.G. n. 11 del 11/01/2012) e dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26.06.2014), si significa in particolare quanto di seguito:

²Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23.03.2015

➤ **Criterio 1** (Indice di Pressione Cumulativa)

Dal calcolo effettuato dai progettisti, che di seguito si riporta, sono stati individuati gli impianti del dominio, si è determinato il valore dell'indice di pressione cumulativa, nello specifico abbiamo:

$$S_i = 224.646,00 \text{ m}^2$$

$$R = 267,00 \text{ m}$$

$$R_{AVA} = 1.602,00 \text{ m}$$

$$S_{IT} = 317.204,00 \text{ m}^2$$

$$AVA = 13.206.667,00 \text{ m}^2$$

$$\text{Aree non idonee FER} = 1.613.773,00 \text{ m}^2$$

$$AVA - \text{Aree non idonee FER} = 11.592.894,00 \text{ m}^2$$

$$IPC = 100 \times S_{IT} / (AVA - \text{Aree non idonee FER}) = 2,73\% < 3\%$$

Dalla verifica del calcolo effettuato dai progettisti, quest'ultimo risulta non corretto, in quanto:

- la formula per il calcolo della S_{IT} deve comprendere, oltre gli impianti del dominio ricadenti nell'AVA, anche l'intera superficie dell'impianto oggetto di valutazione;
- non è stato contemplato nel calcolo della S_{IT} l'impianto, con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente, F/269/08 (estensione circa 30,00 ha);

Pertanto il valore dell'IPC risulterà superiore al valore limite e conseguentemente il criterio 1 non risulta soddisfatto poiché l'indice IPC è > 3.

➤ **Criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

Il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l'impianto di progetto risulta distante meno di 2 km dai seguenti impianti fotovoltaici:

- F/269/08;
- F/CS/D862/10;
- F/CS/D862/25;
- F/CS/D862/17;
- F/CS/D862/19;
- F/CS/D862/18;
- F/CS/D862/20;
- F/CS/D862/21;
- F/CS/D862/13;
- F/CS/09.

Si evidenzia come il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2 (richiamati nella Delibera Direttore Generale. n. 11 del 11/01/2012 di ARPA Puglia), o anche di uno solo di essi determini il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di “Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”:

- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Terra D’Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Galatina (DOC) DM 21/04/97.

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all’interno dell’area dove è stato progettato l’impianto in oggetto; infatti, l’obiettivo della legge è quello di tutelare il territorio all’interno del quale potrebbero incrementarsi le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola.

L’intervento proposto, quindi, prevede una tipologia di colture obiettivamente diversa ed incompatibile con le suddette produzioni agro-alimentari di qualità, riscontrando una non coerenza con il contesto rurale della zona, votata, al contrario, alle colture di qualità stesse.

Si segnala, inoltre, *“che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all’agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all’agricoltura, dato che l’implementazione di “sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]”, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l’Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie”³.*

Tale asserzione trova riscontro anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio⁴:

“L’obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere sul queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.”

5. ALTERNATIVA ZERO

(Cfr. Elaborato: FV_GAL01_C2_PD_SIA02_R00_FV_GAL01_C2_PD_SIA03_R00_STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGETTUALE)

Non si concorda con le dichiarazioni del progettista⁵, secondo il quale *“In definitiva, la “non realizzazione dell’opera” permetterebbe di mantenere lo stato attuale, senza l’aggiunta di nuovi elementi sul territorio; scenario che sarebbe anche poco sensato visto l’intorno ricco di infrastrutture e viste le attuali linee strategiche nazionali ed europee che mirano a incrementare e rafforzare il sistema delle “energie*

³ Sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC.

⁴ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

⁵ Pag. 3 dello Studio di Impatto Ambientale – Quadro Progettuale

rinnovabili. Al contempo tale scelta limiterebbe lo sfruttamento delle risorse disponibili sull'area e i notevoli vantaggi connessi con l'impiego della tecnologia fotovoltaica".

Questa Agenzia ritiene che l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

La realizzazione del progetto aggraverebbe il già alto sbilanciamento in atto, tra energia prodotta e consumi, nella gestione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, nonché la necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto, con produzione destinata in gran parte ad altre aree del paese e conseguenti ingenti perdite di energia sulle lunghe linee di trasporto. In particolare nella Provincia di Lecce, dal 2010 ad oggi, circa il 97% dell'energia elettrica prodotta proviene da fonti rinnovabili⁶ (82% fotovoltaico e 15% eolico), con un valore pari a 25 volte quella prodotta fino al 2006 nell'intera provincia, la quale era totalmente proveniente da fonte termoelettrica.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, n° 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quale viene evidenziata la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *"ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo"*.

7

Relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 48644 del 06.07.2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.

Relativamente alla matrice ambientale "Campi Elettromagnetici"⁷, esaminato la documentazione specialistica presentata dal proponente, non si evidenzia la presenza di criticità.

Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'A.C. l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di propria competenza.

⁶Dati TERNA: <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/publicazioni-statistiche>

⁷Contributo fornito dalla U.O. Agenti Fisici

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente

dott. Oronzo Simone

Oronzo Simone
07.07.2023
13:03:09
GMT+01:00

Il Direttore UOC Servizio Territorio ad interim

dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.

dott. Antonio D'Angela

Il Gruppo di Lavoro

dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott. ing. Ettore Però
dott.ssa Greta Lezzi
dott. Roberto Barnaba



Firmato digitalmente da:
D'ANGELA ANTONIO
Firmato il 10/07/2023 13:23
Seriale Certificato: 1622675
Valido dal 14/07/2022 al 14/07/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
D'AGNANO ANNA MARIA
DIRETTORE DIPARTIMENTO
Firmato il 10/07/2023 10:39
Seriale Certificato: 1622675
Valido dal 11/02/2021 al 11/02/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Galatina 2 S.r.l.
galatina2@legalmail.it

Oggetto: [ID VIP 9611] – Parco fotovoltaico della potenza di 19,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Galatina (LE), in località “San Vito”. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA Statale ex art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Galatina 2 S.r.l.

[AC 394/23] Rif. Vs prot. n. 9648 del 21/06/2023 /Prot. ADAM n. 18376 del 22/06/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 9648 del 21/06/2023, acquisita con ns prot. n. 18376 del 22/06/2023, nella quale si richiedeva il parere di competenza relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, si evidenzia quanto segue.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco fotovoltaico costituito da 8 sottocampi per una potenza complessiva di 19,65 MW in località “San Vito” nel Comune di Galatina.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Il parco sarà dotato di cabine di campo, viabilità di campo, cabina di consegna ed un cavidotto di vettoriamento che collegherà il parco alla futura stazione Terna di “Galatina” da connettere in entrata alla linea RTN a 380 KV “Galatina-Taranto Nord”.

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e in particolare al PAI, si registrano interferenze tra due sottocampi e due perimetri BP, il che rende operative le tutele di cui all’art. 9 delle NTA del PAI.

Dallo studio idraulico allegato al progetto si definisce la quota del tirante a 500 anni in +78 m slm che suggerisce ai proponenti di attestare le installazioni ad un quota di +79 m slm per assicurare un opportuno franco di sicurezza.

Pertanto, sulla base degli elementi tecnici trasmessi e delle verifiche condotte si ritiene l’intervento compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. Le installazioni tecniche suscettibili di danneggiamento siano attestate ad una quota di + 78 m slm così come indicato nella relazione idrologico-idraulica;
2. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l’adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
3. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
4. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
5. La viabilità di campo sia realizzata utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l’introduzione delle predette prescrizioni all’interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. *Vera Corbelli*